

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 51 del 10 marzo 1981, pagina 5.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 23 gennaio 1981 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 191^a sessione plenaria svoltasi a Bruxelles il 28 e 29 ottobre 1981.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto l'articolo 198 del trattato CEE,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee in data 23 gennaio 1981 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica,

vista la decisione del proprio presidente (20 marzo 1981) di incaricare la sezione «industria, commercio, artigianato e servizi» dell'elaborazione del parere e della relazione in materia,

visto il parere adottato dalla sezione il 7 ottobre 1981,

vista la relazione presentata dal sig. De Bruyn, relatore,

visto quanto deliberato dai propri membri nella sua 191^a sessione plenaria del 28 e 29 ottobre (seduta del 28 ottobre 1981),

HA ADOTTATO

con 75 voti favorevoli, 9 contrari e 10 astensioni

IL SEGUENTE PARERE:

1. Il Comitato rileva che la proposta di direttiva mira essenzialmente a sottoporre le operazioni di assistenza ad un controllo (per quanto riguarda sia l'accesso sia l'esercizio) e a tal fine definisce una serie di norme da applicare in modo coordinato a livello comunitario. Esso rileva inoltre che tra le due principali impostazioni che la Commissione avrebbe potuto seguire per realizzare tale obiettivo — cioè l'assimilazione dell'assistenza all'assicurazione o l'elaborazione di una direttiva specifica relativa all'assistenza — essa ha optato per la prima.

2. Il Comitato concorda con gli obiettivi perseguiti dalla proposta di direttiva, ma giudica che essi sarebbero più agevolmente realizzati attraverso una direttiva specifica. Esso ritiene infatti che anche se le operazioni di assistenza presentano delle analogie con le operazioni di assicurazione (impegno di prestazione nel caso si verifichi un determinato evento, previo pagamento di una somma determinata), vi sono tuttavia differenze fondamentali che possono essere così riassunte:

- a) Lo scopo delle operazioni di assicurazione «danni» è di garantire all'assicurato il pagamento di un'indennità in caso di incidente, mentre lo scopo delle operazioni di assistenza si limita in genere al fatto di mettere a disposizione del beneficiario un'organizzazione e delle strutture tecniche che lo assistano in situazioni di difficoltà e di urgenza.
- b) Nella maggior parte dei casi la prestazione assicurativa si concretizza nel versamento di un'indennità dopo il sinistro, nei limiti fissati dal contratto di assicurazione, mentre la prestazione di assistenza è soltanto un servizio reso in natura, con la massima urgenza, direttamente dall'organizzazione interessata o tramite corrispondenti sul luogo dell'evento al momento in cui questo si verifica, in condizioni che si fondano essenzialmente su un'organizzazione specifica senza rapporto con la tecnica assicurativa.
- c) Mentre una compagnia di assicurazioni in genere non è organizzata per svolgere operazioni di assistenza che richiedono una capacità di operare con un potere decisionale rapido ed esteso, le società di assistenza sono caratterizzate da un'attività di 24 ore su 24 e da una grande elasticità che consente loro di mobilitare immediatamente i mezzi d'intervento più vari.
- d) L'intervento delle compagnie di assicurazione è limitato dalle condizioni del contratto (esso avviene nei limiti e nei casi esplicitamente coperti dalla polizza di assicurazione). Al contrario, l'intervento delle società di assistenza ha un carattere più elastico: i beneficiari infatti possono in genere rivolgersi in ogni momento all'organismo di assistenza per tutte le situazioni di difficoltà, anche se non espressamente previste nel contratto.

3. Il Comitato ritiene che, considerato l'incremento delle operazioni di assistenza, sia opportuno prevedere un controllo sulle imprese e sugli organismi che offrono i loro servizi in tale campo. I cittadini devono infatti avere la garanzia che imprese o organismi di tal genere siano effettivamente in grado di far fronte ai propri impegni. Il Comitato auspica che il controllo venga organizzato attraverso l'elaborazione di una direttiva specifica e non attraverso un'assimilazione dell'assistenza all'assicurazione, in quanto tale assimilazione avrebbe conseguenze di ordine fiscale e sociale. Il Comitato reputa possibile che il controllo delle imprese di assistenza venga affidato dagli Stati membri agli stessi, organi preposti al controllo delle compagnie di assicurazione.

4. Il Comitato tiene comunque a formulare le seguenti osservazioni particolari in merito alla proposta di direttiva.

Osservazioni particolari

I considerando

Alcuni considerando e specificamente il quarto, quinto e sesto, devono essere sostituiti dal testo che segue per tener conto delle peculiarità dell'attività di assistenza:

«considerando che è opportuno contemplare in detta direttiva l'attività di assistenza, la quale presenta analogie con l'attività assicurativa, ma che è necessario al tempo stesso tener conto delle particolarità dell'assistenza;

considerando che occorre escludere dal campo di applicazione di detta direttiva talune operazioni di assistenza che, in diversi Stati membri, sono praticate nella maggior parte dei casi dagli Automobile club o da organizzazioni analoghe;

considerando che un'impresa che pratica l'assistenza deve disporre dei mezzi necessari per poter fornire tempestivamente le prestazioni in natura che essa propone, che è opportuno fissare disposizioni specifiche in materia di garanzie finanziarie, in particolare per quanto riguarda le riserve tecniche e il margine di solvibilità;

considerando che sono indispensabili talune disposizioni transitorie per permettere alle imprese che esercitano unicamente un'attività di assistenza di conformarsi alle norme della direttiva 73/239/CEE».

Articolo 2, paragrafo 2

Il Comitato propone, alla prima frase, il testo seguente:

«L'attività di assistenza non è esclusa dall'applicazione della presente direttiva quando le relative prestazioni sono fornite unicamente in natura o il prestatore non utilizza personale o attrezzature propri».

Il Comitato chiede inoltre che venga soppressa la parola *immediata*, a suo avviso inutile poiché non apporta alcun elemento essenziale alla comprensione del testo.

Articolo 4

Conformemente a quanto rilevato nelle osservazioni generali, il Comitato ritiene che l'articolo dovrebbe essere redatto in modo tale da eliminare qualsiasi possibile confusione circa l'assimilazione delle operazioni di assistenza alle attività assicurative; le operazioni di assistenza devono essere contemplate in un

capitolo specifico e ben distinto da inserire nell'allegato A della direttiva del 1973.

zioni contenute nell'articolo 16 della prima direttiva di coordinamento 73/239/CEE.

Articolo 8

Tenuto conto della natura particolare delle attività di assistenza descritte nelle osservazioni generali, il Comitato chiede che venga previsto espressamente un ridotto margine di solvibilità rispetto alle disposi-

Articoli 14 e 15

L'espressione «alcun ramo assicurativo salvo l'assistenza» andrebbe sostituita con «imprese che praticano . . . unicamente l'attività di assistenza».

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1981.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*
Tomas ROSEINGRAVE

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

Emendamenti respinti

I sottoelencati emendamenti, presentati in conformità del regolamento interno, sono stati respinti nel corso della discussione.

Pagina 2, punto 2, primo capoverso

Sopprimere la seconda parte della prima frase, ossia «ma giudica che essi sarebbero più agevolmente realizzati attraverso una direttiva specifica».

Esito della votazione

Voti favorevoli: 20; voti contrari: 39; astensioni: 16.

Pagina 3, punto 3

Sostituire la terza frase con quanto segue:

«La sezione auspica che il controllo non venga organizzato attraverso la semplice assimilazione dell'assistenza all'assicurazione».

Esito della votazione

Voti favorevoli: 18; voti contrari: 50; astensioni: 12.

Pagina 4

Prima delle osservazioni particolari in ordine al paragrafo 2 dell'articolo 2, inserire quanto segue in merito al paragrafo 1 dell'articolo 2:

«La sezione propone di formulare tale paragrafo come segue:

1. La presente direttiva riguarda:

- l'accesso all'attività non salariata dell'assicurazione diretta praticata dalle imprese di assicurazione che sono stabilite in uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi,
- l'accesso all'attività non salariata di assistenza praticata dalle imprese di assicurazione o di assistenza che sono stabilite in uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi,
- nonché l'esercizio di tali attività».

Esito della votazione

Voti favorevoli: 23; voti contrari: 49; astensioni: 12.

Motivazione dei tre emendamenti

La sezione è concorde nell'affermare che meritano pieno appoggio gli obiettivi perseguiti dalla proposte di direttiva in esame. Si tratta di sottoporre ad un controllo su scala europea l'esercizio dell'attività di assistenza, allo scopo di proteggere i beneficiari di tale assistenza e, contemporaneamente, di armonizzare le disposizioni legislative nazionali che disciplinano l'esercizio di tale attività. Occorrerebbe pure essere tutti d'accordo sul fatto che è necessario realizzare con tempestività tali obiettivi nell'interesse sia dei beneficiari, sia di un'evoluzione armonizzata del diritto.

L'emanazione di una direttiva specifica, come è stato richiesto nel parere della sezione, comporterebbe un ritardo di quattro anni almeno, poiché sarebbe necessario elaborare ex novo per le imprese di assistenza una direttiva di base conforme alla prima direttiva di coordinamento.

Considerando che non ci si può assumere la responsabilità di ritardare in tal modo un'indispensabile normativa comunitaria, è necessario chiedersi se sia possibile tener conto di tutte le peculiarità che dovrebbero essere previste in una direttiva specifica già nel quadro della proposta di direttiva in esame.

Si basa in particolare su tale riflessione l'emendamento proposto in merito alla pagina 4 del parere che viene ripreso dalla pagina 7 della relazione. Le imprese di assistenza vengono qui citate accanto alle imprese di assicurazione come tipo di impresa a ponte, confermando con ciò i loro rispettivi campi d'azione.

Del resto la sezione ha già evidenziato, nelle osservazioni particolari, i punti che a suo avviso andrebbero formulati diversamente nel caso delle imprese di assistenza e, da quanto emerso dalle discussioni a livello di sezione, non è possibile dedurre che cosa andrebbe ulteriormente inserito in una direttiva specifica.

Occorrerebbe inoltre appoggiare tutte le iniziative che mirano a fissare delle normative comunitarie non già nel quadro di numerose e frammentarie direttive singole, bensì ricorrendo ad un numero per quanto possibile limitato di direttive ben strutturate e in grado di fornire una visione globale.